



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
II GIUDICE di PACE di TORINO  
Dott. Maria Luisa VEGLIA

5318/13  
Sentenza N. 18 P-13  
Spediz. N. 23 SET 2013  
Depositoria il 23 SET 2013  
Reg. N. 31567/12  
Cron. N. 4843/12  
Rep. N. 7089/13

ha pronunciato

SENTENZA

nella causa iscritta al n.31567/12

Promossa da

Luca, elettivamente domiciliato in Torino, corso \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_, che lo rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

ASSICURAZIONI spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, \_\_\_\_\_, presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti

CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale

CONCLUSIONI

ATTORE:....condannare Assicurazioni al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, in favore del conchiudente oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento; procedersi se del caso d'ufficio ex art.96 cpc;

Prenotato 03 OTT 2013  
P. \_\_\_\_\_  
Applicato \_\_\_\_\_  
Torino,

Il Funzionario

condannare la convenuta al pagamento dei compensi professionali, delle spese processuali del presente giudizio, comprese quelli di CTP e ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese della CTU, oltre al rimborso forfettario ex art.13 l. 247/12 oltre alle spese e ai compensi successivi all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro, dando atto a tal proposito che l'importo risarcitorio richiesto è in relazione a fatto che costituisce incidentalmente reato di cui all'art.590 cp; trasmettere gli atti all'Ivass ex art.148 n.10.

**CONVENUTA:** in via principale respingere ogni domanda formulata dall'attore in quanto infondata in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese, legali e peritali, oltre oneri fiscali.

In via subordinata liquidare l'importo dovuto a titolo di risarcimento danni all'attore nei limiti del dovuto e provato e con criteri di moderatrice equità.

Spese come per legge.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato Luca conveniva in giudizio Assicurazioni spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenere il risarcimento di danni subiti il 30/11/11.

Deduceva l'attore che nelle circostanze di tempo sopra indicate si trovava in qualità di trasportato sull'autovettura targata , allorché tale autovettura tamponava l'autovettura targata per l'occorso subiva delle lesioni personali, oggetto dell'attuale domanda di risarcimento.

All'udienza del 19/12/12 si costituiva la Assicurazioni sollevando contestazioni a mero livello di quantum (problematica riconducibilità dell'entità delle lesioni lamentate dall'attore alla modestia del tamponamento determinante; necessità,

nell'ottica della L.37/12, che l'eventuale danno biologico permanente sia obbiettivamente accertabile).

Durante la fase istruttoria veniva esperita CTU medico legale sulla persona dell'attore.

Il 18/9/13 la causa era trattenuta a sentenza.

ooooo

Le parti controvertono in ordine al danno biologico permanente con particolare riferimento all'art.139 CdA quale novellato dalla L. 37/12.

In punto pare innanzitutto opportuno osservare che il sinistro dedotto in giudizio si è verificato antecedentemente alla modifica dell'art.139 CdA.

In ogni caso, poiché la questione riguarda un danno biologico permanente in ambito di lesioni di lieve entità, si ritiene che, anche prima della modifica dell'art. 139 CdA, dovessero operare i generici criteri a regolazione dell'onere di prova, per cui non avrebbe dovuto essere riconosciuto un danno di natura esclusivamente soggettiva, occorrendo l'individuazione di riscontri non necessariamente strumentali, ma obbiettivamente evidenziati dall'esame clinico del medico sia sulla base di pertinente documentazione che in esito alla manualità applicata sul soggetto da esaminare.

Nello specifico questa esigenza appare osservata; infatti il CTU, in particolare nel segmento dell'elaborato in cui risponde alle osservazioni critiche del CT della convenuta (questi, con riferimento alla L.27/12, esclude elementi di danno biologico permanente), ritiene, al di là della mancanza di obbiettività nel referto PS, la sussistenza di segni di lesione essendo stata, in quella sede, formulata una diagnosi e una prognosi e prescritta una terapia; asserisce che il rachide, all'esame diretto dei radiogrammi effettuati sulla persona dell'attore, "appare nettamente verticalizzato, segno evidente di un contrattura muscolare che, in simili evenienze, non può che essere di natura post-traumatica"; annota che il fisiatra, 48 giorni dopo la verifica del

sinistro, riscontrava che l'attore aveva una limitazione nel movimento articolare cervicale e dorso lombare (al riscontro conseguiva un trattamento riabilitativo): tale limitazione, se pure in misura modesta, veniva ancora riscontrata nel corso dell'esame obiettivo eseguito in sede di operazioni peritali.

Con attenzione ai rilevati dati obiettivi il tecnico d'ufficio ha valutato che

Luca, nel sinistro dedotto in giudizio, ebbe a riportare una distrazione del rachide cervico-lombare, che determinò 15 giorni di invalidità temporanea biologica parziale massima al 50%, 25 giorni di invalidità temporanea biologica parziale minima al 25%, un'invalidità permanente nella misura del 2%.

Prima di procedere alla liquidazione si rileva, a livello di generalità, che il giudicante deve tenere conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nei singoli casi; nello specifico tuttavia non si ravvisano i presupposti per maggiorare il danno biologico liquidabile ex art.139 CdA (le lesioni fisiche riportate dall'attore non paiono fondare significative sofferenze morali; inoltre non è stata fornita la prova di una particolare difficoltà nella gestione della vita quotidiana durante il periodo dell'invalidità temporanea).

Ciò premesso, con riferimento alla tabella del danno biologico di lieve entità aggiornata al giugno 2013 (la somma liquidata non dovrà quindi più essere rivalutata trattandosi di sinistro verificatosi nel novembre 2011), si liquidano € 346,50 per i 15 giorni di invalidità temporanea parziale massima al 50% (23,10x15), € 288,75 per i 25 giorni di invalidità temporanea parziale minima al 25% (11,55x25), € 1.550,64 per l'invalidità biologica permanente (2 punti su persona, al fatto, di 32 anni).

Il CTU ha ritenuto necessario e congruo l'esborso di € 179,25 per spese sanitarie.

All'attore sono di conseguenza dovuti € 2.203,89 (364,50+288,75+1.550,64) a titolo di risarcimento del danno biologico ed € 179,25 a titolo di ristoro delle spese sanitarie oltre gli interessi legali su entrambe le somme dal fatto al saldo.

oooo

Non si ravvisano i presupposti per condannare la parte convenuta ex art.96 cpc.

oooo

La convenuta, soccombente, è condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore; tra tali spese, liquidate in dispositivo ex D.M.140/12, è ricompreso l'esborso per l'intervento del CTP in sede di CTU rappresentato da € 363,00 come da fattura 125/13 rilasciata dal dott. (agli atti non vi è il riscontro dell'esborso per la perizia medico legale redatta ante causam).

Le spese della CTU vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta..

**P.Q.M.**

Il Giudice di pace,

preso atto della non contestata qualità di trasportato di Luca sull'autovettura targata coinvolta in un sinistro stradale il 30/11/11, condanna Assicurazioni spa al pagamento in favore di Luca di € 2.203,89 a titolo di risarcimento del danno biologico e di € 179,25 a titolo di ristoro delle spese sanitarie oltre gli interessi legali su entrambe le somme dal fatto al saldo; la condanna altresì al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore; tali spese sono liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre € 108,00 di esposti, oltre € 363,00 per le spese di CTP ed oltre accessori di legge.

Pone le spese della CTU definitivamente a carico della Assicurazioni spa.

Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Torino, 23/9/13

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
23 SET 2013  
Torino

IL GIUDICE DI PACE  
FINO DI S.S. Anna  
CANCELLERIA